

Legge di Bilancio **20 17**

**Le principali misure
a favore delle famiglie**

Legge di Bilancio 2017

Le principali misure a favore delle famiglie

A CURA DI ANTONELLA IACHETTI

INDICE

PAGINA 3

NOVITÀ

- PREMIO ALLA NASCITA – “BONUS MAMMA DOMANI”
- BONUS ASILI NIDO
- FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ

PAGINA 4

CONFERME

- VOUCHER BABY SITTING-ASILI NIDO
- CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO
- BONUS BEBÈ

LEGGE DI BILANCIO 2017

LE PRINCIPALI MISURE

A FAVORE DELLE FAMIGLIE

Sono scattate, dal 1 gennaio 2017, le misure previste dal cosiddetto “pacchetto famiglia”, inserite nella Legge di Bilancio 2017, approvata all’inizio dello scorso dicembre.

Tra i provvedimenti, una serie di bonus a sostegno della natalità a partire dal premio alla nascita “Mamma domani”, al “Buono nido” e al “Fondo natalità”, passando per le conferme del “Buono bebè”, del “Voucher babysitter” e del “Congedo di paternità”.

Si tratta di misure, anche se solo di natura monetaria, che favoriscono la conciliazione tra vita e lavoro. Alcuni di questi incentivi sono già operativi, mentre per altri bisognerà attendere i necessari decreti attuativi o le direttive INPS.

Per una pronta consultazione, proponiamo una sintesi dei provvedimenti – suddivisa in 2 sezioni, tra “Novità” e “Conferme” – per agevolarne la lettura, rimandando all’articolo di legge per gli ulteriori approfondimenti.

NOVITÀ

PREMIO ALLA NASCITA

“BONUS MAMMA DOMANI”

Art. 1, comma 353

A decorrere dal 1 gennaio 2017 – in attesa di direttiva INPS – è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro.

Il bonus è corrisposto, su domanda della madre, una tantum in un’unica soluzione al compimento del 7 mese di gravidanza oppure all’atto dell’adozione ed è destinato a tutti i bambini nati o adottati nel 2017. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Attenzione.

Può essere richiesto da tutte le future mamme e, a differenza del cosiddetto bonus bebè, non prevede il vincolo della dichiarazione ISEE né limiti reddituali.

BONUS ASILI NIDO

Art. 1, comma 355

Si tratta di un contributo per il pagamento delle rette di nidi pubblici e privati dal valore massimo di 1.000 euro annui versato in 11 mensilità dall’Inps (ovvero 90,9 euro mensili). Anche tale misura è svincolata dai limiti di reddito ed è riferita “all’intera durata massima di 3 anni di frequenza del nido”. Potranno beneficiarne i nati dal 1 gennaio 2016 e l’aiuto sarà destinato “anche alle famiglie con bambini di meno di 3 anni che, a causa di gravi patologie croniche, sono impossibilitati a frequentare un nido”.

Attenzione.

Per ricevere l’incentivo, il genitore deve presentare all’INPS idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta all’asilo nido.

Il bonus asilo nido non è fruibile contestualmente al voucher baby sitting-asilo nido, né è cumulabile con la detrazione fiscale relativa alle spese sostenute dai genitori per l’iscrizione dei figli. La detrazione fiscale in questione è del 19% sul totale delle spese documentate, nel limite di spesa annuo di 632 euro per ciascun figlio.

È invece cumulabile con il bonus “Mamma domani”, sempre con l’esclusione della detrazione delle spese.

In attesa dell’emanazione del decreto attuativo – entro il 31/01/17 – i fondi stanziati per il 2017 sono 144 milioni di euro, elevati a 250 per il 2018, a 300 per il 2019 e a 330 per il 2020.

FONDO SOSTEGNO NATALITÀ

Art. 1, comma 348 e 349

Con la specifica finalità di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, è istituito un apposito fondo rotativo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato “Fondo di Sostegno alla Natalità”.

Il Fondo è volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1 gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

La dotazione del Fondo, per l'anno 2017, è pari a 14 milioni di euro elevati a 24 per il 2018, a 23 per il 2019, diminuiti a 13 nel 2020 e a 6 nel 2021.

In attesa, anche per questa misura, del decreto attuativo che dovrà essere emanato entro il prossimo 31 marzo.

CONFERME

VOUCHER BABY SITTING-ASILO NIDO

Art. 1, comma 356 e 357

Considerato il buon esito della sperimentazione nel triennio 2013/2015 e della proroga per il 2016, il voucher è confermato per gli anni 2017/2018, con un rifinanziamento di 40 milioni di euro all'anno per le lavoratrici dipendenti e di 10 milioni per quelle autonome, precedentemente escluse dall'agevolazione.

Attenzione.

Il contributo di 600 euro mensili – erogabili per un periodo massimo di 6 mesi, 3 per le lavoratrici autonome – è soggetto a limiti reddituali ed è alternativo al congedo parentale.

Si tratta, come noto, della possibilità per la madre lavoratrice di richiedere – al termine del periodo di maternità obbligatorio ed entro gli 11 mesi successivi – voucher per l'acquisto di servizi per l'infanzia pubblici o privati accreditati.

I voucher sono erogati dall'INPS su domanda della lavoratrice, da inoltrarsi per via telematica oppure tramite Patronato, previa consegna della dichiarazione ISEE. Dalla presentazione della domanda e fino all'accoglimento della stessa è sospesa la possibilità di fruire del congedo parentale, al quale la mamma dovrà rinunciare (per la parte restante) in caso di concessione del bonus.

CONGEDO PATERNITA' OBBLIGATORIO

Art. 1, comma 354

Il congedo, già sperimentato nel triennio 2013/2015 e confermato nel 2016, viene riproposto con 2 giorni di astensione obbligatoria dal lavoro nel 2017, elevati a 4 nel 2018.

I giorni di astensione obbligatoria possono essere goduti dal padre anche in via non continuativa, nonché fruiti – in aggiunta – durante il periodo di

astensione obbligatoria post partum della madre, sempre entro il limite massimo di cinque mesi dalla nascita del bambino.

Durante i giorni di congedo è riconosciuta al padre un'indennità pari al 100% della retribuzione.

In aggiunta, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto, per il solo anno 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in alternativa/sostituzione alla stessa che si trovi in astensione obbligatoria.

BONUS BEBE'

Il bonus, istituito con L. 190/2014, è stato riconfermato ed è sempre vincolato alla soglia ISEE di 25.000 euro. Spetta alla neo mamma per ogni figlio nato, o minore adottato o in preaffidamento adottivo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino al terzo anno di età del bambino e dal giorno di entrata in famiglia del minore adottato, per i successivi 3 anni.

L'assegno, erogato dall'Inps, è di 80 euro mensili (960 l'anno), mentre per i redditi inferiori ai 7000 euro è di 160 mensili.

Possono ottenerlo tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia.

Per richiedere l'assegno di natalità è necessaria la convivenza del genitore richiedente con il figlio.

Oltre che al raggiungimento dei tre anni di vita del bambino o del suo ingresso in famiglia, la Legge prevede alcuni casi specifici di perdita del diritto quale, per esempio, la perdita delle condizioni reddituali.

La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata all'INPS, entro 90 giorni dalla nascita del bambino ovvero, in caso di adozione o affidamento preadottivo, entro 90 giorni dall'ingresso del piccolo in famiglia, da uno dei genitori, anche affidatario, purché in possesso dei requisiti di legge. I canali di presentazione della domanda sono quelli classici: online (dal sito dell'Inps), telefonici (da rete fissa al numero verde gratuito INPS 803.164, oppure da cellulare al numero a pagamento 06/164164); Patronato o CAF.

Info. Per maggiori *info* e dettagli consultare la [Legge dell'11 dicembre 2016, n.232](#)